



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA



ORDINANZA n° 6 del 24/08/2017

OGGETTO: Divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico per il giorno 26 Agosto 2017.

IL SINDACO

PREMESSO che, come ogni anno, durante il periodo estivo, l'Amministrazione Comunale, le Associazioni Culturali, i Comitati di Borghi, Frazioni, Quartieri, la Pro Loco, le imprese commerciali e le singole persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che tali iniziative richiameranno, presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni; inoltre che soprattutto nelle ore notturne, si segnalano nelle piazze e aree pubbliche situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistente in danneggiamenti, schiamazzi ed abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di illeciti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di stabilire l'efficacia del presente provvedimento nelle aree adiacenti alla piazza del comune - Corso Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele III, Via Principe di Piemonte, Piazza Santa Barbara, Largo Giulio Cesare, Piazza Circe, con decorrenza dalle ore 22,00 del 26 Agosto alle ore 06,00 del 27 Agosto 2017;

CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;



COMUNE DI SABAUDIA

PROVINCIA DI LATINA

ORDINA

Dalle ore **22,00 del 26 Agosto alle ore 06,00 del 27 Agosto 2017**, nelle aree adiacenti alla piazza del comune - Corso Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele III, Via Principe di Piemonte, Piazza Santa Barbara, Largo Giulio Cesare e Piazza Circe, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni come di seguito riportate:

1. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. E' altresì, fatto divieto assoluto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. Il divieto di cui al precedente punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
4. Il divieto di cui al punto 2 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

AVVERTE l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

DISPONE CHE la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Brigata della Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza;

DISPONE ALTRESI' CHE:

- la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sabaudia per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Latina nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data

IL SINDACO
Gilda GERVASI